

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARISTI

Il giorno 30 marzo 2012, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la CONFARTIGIANATO del Veneto, rappresentata dal presidente Giuseppe Sbalchiero, dal presidente regionale di categoria Sig. Vasco Mazzari con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal presidente regionale di categoria Mirco Della Vecchia, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot ed Emanuela Barbiero funzionario del settore medesimo;

la CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FAI- CISL** rappresentata dal sig. Onofrio Rota;

la **FLAI - CGIL** rappresentata dal sig. Renzo Pellizzon;

la **UILA- UIL** rappresentata dal sig. Nicola Storti;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premesso che:

- Vista la stipula dell'accordo interconfederale che ha dettato le nuove regole del sistema contrattuale dell'artigianato.
- Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 27 aprile 2010-
- Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della normativa attualmente in vigore (L.247/07 e L. 122/10) che prevede specifica autorizzazione da parte dell'INPS.-
- Tenuto conto che l'efficacia economica del CCRL del 30 agosto 2010 si concluderà in data 30 giugno 2012 ed è volontà delle parti continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore attraverso l'applicazione delle specifiche normative e di non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti.

Le parti hanno convenuto quanto segue.

U PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 30 agosto 2010 per il settore alimentaristi artigiano fino al 31 dicembre 2012, ad eccezione delle clausole in tema di EET.

V ISTITUZIONE DELL'EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale collegato all'andamento produttivo del settore che sarà erogato a decorrere dal **1° settembre 2012 sino al 31 dicembre 2012**.

Tale elemento è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive proroghe, modificazioni ed ai relativi decreti applicativi, collegato all'andamento produttivo del settore alimentaristi artigiano, relativamente al periodo di riferimento **marzo 2012 – giugno 2012** e nelle misure mensili/orarie sotto indicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012	Quota EET oraria dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012
1S	70,60	0,40809
1	58,56	0,33850
2	50,35	0,29104
3S	44,88	0,25942
3	39,95	0,23092
4	36,67	0,21197
5	33,39	0,19301
6	29,01	0,16769

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo (fonte Ebav):

numero di imprese non inferiore del 7% rispetto al numero di imprese del periodo precedente (marzo 2011 – giugno 2011) a quello di riferimento (marzo 2012 – giugno 2012) ;

numero lavoratori non inferiore al 7% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (marzo 2011 – giugno 2011) a quello di riferimento (marzo 2012 – giugno 2012);

numero di ore medie di sospensione non superiori a 50 ore per dipendente nel periodo di riferimento (marzo 2012 – giugno 2012);

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento (marzo 2012 – giugno 2012) abbiano effettuato più di 100 ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- al 30 giugno 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 30 giugno 2011;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le due fattispecie sopraindicate

L'EET viene erogato a decorrere **dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012** per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) del settore alimentaristi artigiano a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 4 (quattro) mesi nel periodo di riferimento (marzo - giugno 2012), con le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del 5° livello (pari alla quota mensile di €23,37 lordi) a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 4 (quattro) mesi nel periodo di riferimento.

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

- l'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

W PREMIO DI PRODUTTIVITÀ

A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2012 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogarsi in 2 (due) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di **LUGLIO e AGOSTO 2012**.

L'importo complessivo del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1S	112,96	56,48
1	93,68	46,84
2	80,56	40,28
3S	71,80	35,90
3	63,92	31,96
4	58,66	29,33
5	53,42	26,71
6	46,40	23,20

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € **37,34=** lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 2 (due) rate di pari importo di € **18,67=** lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2012.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano nel periodo dal 01 luglio 2012 fino al 31 agosto 2012, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dalla data del presente accordo al 31 agosto 2012 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Il premio di produttività ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO del Veneto

FAI Cisl Veneto

CNA del Veneto

FLAI Cgil Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

UILA Uil Veneto